

SENATO DELLA REPUBBLICA



XVI LEGISLATURA

**10^a Commissione Permanente
(industria, commercio e turismo)**

DISEGNO DI LEGGE N. 3533

*Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante
ulteriori misure per la crescita del Paese*

EMENDAMENTI DEI RELATORI

33.100, 34.1000, 34.0.100 e 34.0.200

29 novembre 2012

H 23

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 3533

(AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

Art. 33

33.100

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33.

(Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture)

1. In via sperimentale, per favorire 100 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2015 e per le quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico finanziario, è riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta utilizzabile in compensazione esclusivamente dei versamenti relativi all'IRE e all'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera. Il credito di imposta è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. Il credito di imposta è posto a base di gara per l'individuazione dell'affidatario del contratto di partenariato pubblico privato e successivamente riportato nel contratto.

2. La non sostenibilità del piano economico finanziario e l'entità del credito di imposta entro il limite di cui al comma 1, al fine di conseguire l'equilibrio del piano medesimo anche attraverso il mercato, è verificata dal Cipe con propria delibera, previo parere del Nars che allo scopo è integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottata su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con la medesima delibera sono individuati i criteri e le modalità per l'accertamento, determinazione e monitoraggio del credito d'imposta, nonché per la rideterminazione della misura in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico finanziario.

3. Al fine di promuovere la competitività del Paese attraverso la modernizzazione dei servizi alle imprese e ai cittadini, le agevolazioni fiscali di cui al comma 1, sono riconosciute, altresì, per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo delle reti NGN sul territorio nazionale, di importo inferiore a 100 milioni di euro.

4. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono definite le condizioni, i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali ai soggetti di cui al comma 1, in relazione alla quota degli investimenti sostenuti per la realizzazione del progetto di sviluppo delle reti NGN. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 3 sono incrementate del 15 per cento qualora gli investimenti siano relativi a progetti di sviluppo delle reti NGN nelle aree territoriali del Mezzogiorno.

5. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea del comma 1, le parole: «previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente» e, dopo le parole: «per il soggetto interessato,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi i soggetti concessionari,»;

b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Le misure di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per le infrastrutture di interesse strategico già affidate o in corso di affidamento con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso in cui risulti necessario ripristinare l'equilibrio del piano economico finanziario. Il CIPE con propria delibera, previo parere del Nars che allo scopo è integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottata su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina l'importo del contributo pubblico a fondo perduto, quello necessario per il riequilibrio del piano economico finanziario ai sensi del periodo precedente, l'ammontare delle risorse disponibili a legislazione vigente utilizzabili, l'ammontare delle misure di cui al comma 1 da riconoscere a compensazione della quota di contributo mancante, nonché i criteri e le modalità per la rideterminazione della misura delle agevolazioni in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico finanziario.»

6. All'articolo 157, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle società" sono aggiunte le seguenti: "operanti nella gestione dei servizi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, alle società".

7. All'articolo 163, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per gli interventi ferroviari di cui all'articolo 1 della legge n. 443 del 2001 in cui il soggetto aggiudicatore sia diverso da RFI S.p.A., ma da quest'ultima direttamente o indirettamente partecipato, il Ministero individua in RFI S.p.A. il destinatario dei fondi da assegnare ai sensi della presente lettera".

8. All'articolo 33, comma 8-*quater*, nono periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "di valorizzazione rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo le norme vigenti" sono sostituite dalle seguenti: "di conferimento ai fondi di cui al presente comma o agli strumenti previsti dall'articolo 33-bis, rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo le norme vigenti, che può avvalersi, a tal fine, del supporto tecnico specialistico della società Difesa Servizi s.p.a, sulla base di apposita convenzione a titolo gratuito sottoscritta con la citata società, alla quale si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente ai commi da 9 a 12 e 14."

9. I canoni di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, derivanti dalla realizzazione del completamento dell'autostrada Livorno-Civitavecchia, tratto Cecina -- Civitavecchia, sono trasferiti alla regione Toscana, per i primi dieci anni di gestione dell'infrastruttura, fino alla quota massima annua del settantacinque per cento. Il trasferimento avviene a titolo di concorso al finanziamento da parte della regione di misure di agevolazione tariffaria in favore dei residenti nei comuni dei territori interessati.

10. Al comma 4 dell'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole "rete di trasmissione nazionale di energia elettrica", sono aggiunte le parole: "alle società titolari delle

autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e alle società titolari delle licenze individuali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2002, n. 211"

11. All'articolo 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 5 è soppresso.

12. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, le università possono rilasciare agli istituti finanziatori delegazione di pagamento a valere su tutte le entrate relative ai contributi statali per il funzionamento e alle tasse, soprattasse e contributi universitari, valutate ai fini del calcolo del limite di indebitamento di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 206, comma 2, 159, commi 1, 2 lettera b), 3 e 4, e 220, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, al pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti garantite da delegazione di pagamento, si provvede, alle scadenze prescritte, indipendentemente dal piano di rientro di cui all'art. 8, comma 1, lettera a, del citato decreto.

13. All'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 28, al terzo periodo, dopo le parole: "22 luglio 1998, n. 322" sono inserite le seguenti: "nonché da parte della società incaricata della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 7 gennaio 2010, n. 39, ovvero attraverso il rilascio da parte del responsabile dell'adempimento di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la correttezza dei versamenti delle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti impiegati nell'ambito dell'appalto e, per le prestazioni rese nel medesimo ambito, della corrispondente IVA dovuta sulle stesse";

dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: "L'appaltatore può in ogni caso eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell'inadempimento";

dopo l'ultimo periodo, inserire i seguenti: "La responsabilità solidale non si applica relativamente al pagamento delle sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013";

b) al comma 28-ter:

al primo periodo, la parola: "forniture" è soppressa;

il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti stipulati ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163."

14. All'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni;

a) al comma 28:

1) al terzo periodo, dopo le parole: "22 luglio 1998, n. 322" sono inserite le seguenti: "nonché da parte della società incaricata della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 7 gennaio 2010, n. 39, ovvero attraverso il rilascio da parte del responsabile dell'adempimento di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la correttezza dei versamenti delle ritenute sui redditi dei lavoratori

dipendenti impiegati nell'ambito dell'appalto e, per le prestazioni rese nel medesimo ambito, della corrispondente IVA dovuta sulle stesse";

2) dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: "L'appaltatore può in ogni caso eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell'inadempimento.";

3) dopo l'ultimo periodo, inserire i seguenti: "La responsabilità solidale non si applica relativamente al pagamento delle sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.";

b) al comma 28-ter:

1) al primo periodo, le parole ", forniture" sono soppresse;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti stipulati ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.".

15. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013; fino alla medesima data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 28 e 28-ter, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 nella formulazione previgente.

16. Al fine di assicurare la realizzazione, in uno o più degli Stati le cui acque territoriali confinano con gli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria, individuati con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, di apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale impiegato anche nelle attività internazionali di contrasto alla pirateria ed assicurare una maggior tutela della libertà di navigazione del naviglio commerciale nazionale, in attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 5, è autorizzata una spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2,6 milioni di euro annui fino all'anno 2020.

17. Alla copertura degli oneri di cui al comma 16, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e 2,6 milioni di euro annui per gli anni dal 2012 al 2020, si provvede:

a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, versate nell'anno 2012 e non ancora riassegnate al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine le predette somme sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;

b) quanto a 2,6 milioni di euro annui dal 2013 al 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

18. All'articolo 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, al comma 11 la parola: "affida" è sostituita dalle seguenti: "può affidare".

19. Il Ministro dell'interno, ai fini della determinazione del programma per il completamento del Sistema digitale Radiomobile e standard Te.T.Ra. per le Forze di Polizia a copertura dell'intero territorio nazionale, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'articolo 18 della medesima legge, predispone un programma decennale straordinario di

interventi per il completamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. Per l'attuazione del programma, l'Amministrazione può assumere impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2013, di 150 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023.

20. Presso il Ministero dell'interno, è istituita la Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma, cui è affidato il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui al comma 19, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto. La Commissione è presieduta dal Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza, ed è composta: dal Direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 121; da un rappresentante della Polizia di Stato; da un rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri; da un rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza; da un rappresentante del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza. Per i componenti della Commissione non sono corrisposti compensi. La commissione, senza che ciò comporti oneri per la finanza pubblica, può decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'Amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica. I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione del programma di cui comma 6-bis, lettera a), sono stipulati dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, acquisito il parere della commissione di cui al presente comma. Ai maggiori oneri di cui ai commi 19 e 20 si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 21.

21. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7, comma 12, allegato 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un ammontare non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Art. 34

34.1000

I RELATORI

Sostituire l'articolo 34 con il seguente:

«Art. 34

(Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni)

1. Al comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 38, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e dal comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con la legge 13 agosto 2010, n. 129, le parole: «entro

il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2013». La scadenza del servizio per la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, è prorogata al 31 dicembre 2015. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo triennio, secondo le procedure, i principi e criteri di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2010, nel rispetto della disponibilità del servizio anche tramite procedure concorrenziali organizzate mensilmente.

2 Le somme ancora da restituire alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in attuazione della decisione della Commissione europea C(2009) 8112 del 19 novembre 2009 relativa agli aiuti di Stato C38/A/04 e C36/B/06 e della decisione 2011/746/UE del 23 febbraio 2011 relativa agli aiuti di Stato C/38/B/2004 e C13/2006, sono versate dalla stessa Cassa Conguaglio all'entrata del bilancio dello Stato entro tre mesi dal ricevimento da parte dei soggetti obbligati, per essere riassegnate, nel medesimo importo, ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico e destinate ad interventi del Governo a favore dello sviluppo e dell'occupazione nelle Regioni ove hanno sede le attività produttive oggetto della restituzione.

3. All'articolo 1, comma 4 alla lettera c) del decreto 5 luglio 2012, recante: "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" sostituire: "entro il 31 dicembre 2012" con "entro il 31 dicembre 2013"

4. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: "agroforestali e fotovoltaiche" sono aggiunte le seguenti: ", eoliche, per impianti di potenza non superiore ai 200 KWp. Dalle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e con effetto dal gennaio del 2011, gli impianti di cui all'articolo 29, comma 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, hanno diritto al riconoscimento dell'energia prodotta in cogenerazione secondo le norme in vigore alla data della loro entrata in esercizio o, in alternativa, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 20 del 2007 e al decreto 4 agosto 2011 del Ministero dello sviluppo economico.

6. All'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché agli aventi causa da detti Fondi per il limite di durata del finanziamento degli stessi Fondi.»;

b) il comma 19-*bis* è sostituito dal seguente: "19-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali, in ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, è trasferito a titolo gratuito in proprietà, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al Comune di Venezia, che ne assicura l'inalienabilità, la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione. A tal fine il Comune garantisce: a) l'uso gratuito, per le porzioni dell'Arsenale utilizzate per la realizzazione del Centro Operativo e servizi accessori del Sistema MOSE, al fine di completare gli interventi previsti dal Piano Attuativo per l'insediamento delle attività di realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema MOSE sull'area Nord dell'Arsenale di Venezia ed assicurare la gestione e manutenzione dell'opera, una volta entrata in esercizio e per tutto il periodo di vita utile del Sistema MOSE. Resta salva la possibilità per l'Ente municipale, compatibilmente con le esigenze di gestione e manutenzione del Sistema MOSE e d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e trasporti — Magistrato delle Acque di Venezia, di destinare, a titolo oneroso, ad attività non esclusivamente finalizzate alla gestione e manutenzione del Sistema MOSE, fabbricati o parti di essi insistenti sulle

predette porzioni. Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio, anche a titolo di canoni di concessione richiesti a operatori economici o istituzionali, versati direttamente al Comune di Venezia, sono esclusivamente impiegate per il recupero, la salvaguardia, la gestione e la valorizzazione dell'Arsenale; b) l'uso gratuito, per gli utilizzi posti in essere dalla Fondazione "La Biennale di Venezia", in virtù della natura e delle funzioni assolve dall'Ente, dal CNR e comunque da tutti i soggetti pubblici ivi attualmente allocati che espletano funzioni istituzionali. L'Arsenale è sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la città di Venezia e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Magistrato delle Acque di Venezia, procede, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, alla perimetrazione e delimitazione del compendio alla consegna di quanto trasferito al Comune."

7. All'articolo 183, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "nei modi e termini di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349" sono sostituite dalle seguenti: "nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente".

8. Ai fini della ripresa produttiva e occupazionale delle aree interessate, il Commissario delegato di cui all'articolo 2, comma 3-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, prosegue le sue attività fino al completamento degli interventi ivi previsti.

9. In considerazione dell'eccezionale rilevanza degli impegni internazionali assunti dalla Repubblica Italiana nei confronti del BIE per la realizzazione dell'evento Expo 2015 nei termini stabiliti, la riduzione lineare di cui all'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica nei confronti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Alla compensazione degli effetti finanziari, si provvede con corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nelle missioni di spesa di ciascun Ministero.

10. All'articolo 32, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "del Ministro" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministero".

11. Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale e comunitaria, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di ispettori di volo, dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente nazionale per l'aviazione civile è autorizzato ad assumere, in via transitoria, venti piloti professionisti con contratto a termine annuale rinnovabile di anno in anno sino ad un massimo di tre anni.

12. L'Ente nazionale per l'aviazione civile provvede a determinare il contingente dei posti da destinare alle singole categorie di impiego ed i requisiti minimi di cui i piloti da assumere devono essere in possesso.

13. Ai piloti assunti secondo quanto previsto dai commi 11 e 12 è corrisposta la remunerazione prevista per tale tipologia di personale in base al CCNL per il personale non dirigente dello stesso Ente.

14. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei commi da 11 a 13, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012 ed a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, l'ENAC provvede con risorse proprie. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di indebitamento

netto pari a 500.000 euro per l'anno 2012, a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

15. Per gli anni dal 2013 al 2016, al fine di garantire la continuità territoriale nei collegamenti aerei per le isole minori della Sicilia, dotate di scali aeroportuali, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, alla compartecipazione a carico dello Stato per la compensazione degli oneri di servizio pubblico si fa fronte con le risorse disponibili presso l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) già finalizzate alla continuità territoriale del trasporto merci per via aerea con gli aeroporti siciliani nel limite di euro 2.469.000 per l'anno 2013 ed euro 1.531.000 per l'anno 2014, nonché nel limite di euro 2.722.000 per l'anno 2014, di euro 4.253.000 per l'anno 2015 e di euro 1.785.000 per l'anno 2016, mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per i medesimi anni, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al netto delle risorse destinate alle attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. A tal fine, il terzo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente: «La riassegnazione di cui al precedente periodo è limitata, per l'anno 2014 all'importo di euro 9.278.000, per l'anno 2015 all'importo di euro 7.747.000 e per l'anno 2016 all'importo di euro 10.215.000».

16. All'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 5, un contingente di 28 unità di personale adibito alle funzioni di cui all'articolo 36, comma 2, poste in capo al concedente. La dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale complessivamente trasferito, in servizio alla data del 31 maggio 2012 con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si procede alla individuazione delle unità di personale trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla definizione della tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri e all'Area I della dirigenza. Il personale trasferito, cui si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, mantiene la posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, ovvero delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa. Conseguentemente, l'ammontare corrispondente alla spesa complessiva dell'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali come da bilancio esercizio 2011, nonché l'importo dei costi del contingente di personale aggiuntivo trasferito e le spese di funzionamento per lo svolgimento delle funzioni di concedente, sono versati da ANAS all'entrata del bilancio dello Stato pro quota per l'anno 2012 per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A decorrere dall'anno 2013, ai maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ivi incluse le spese di funzionamento per lo svolgimento delle funzioni di concedente, si fa fronte con la quota di ricavi conseguiti dalle sub concessioni sul sedime autostradale, da corrispondere al concedente ai sensi degli atti convenzionali, che deve essere versata all'entrata del bilancio dello Stato, nonché con le maggiori entrate correlate ai canoni spettanti allo Stato di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Conseguentemente, la quota dei canoni di cui all'articolo 1, comma 1020, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, versata direttamente ad ANAS dai concessionari autostradali è pari al 38%. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al secondo periodo, dopo le parole: "alimentari e forestali," sono aggiunte le seguenti: "dalla Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e da ANAS, per i servizi operativi di tutela della sicurezza stradale,"

18. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al nono periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" sono aggiunte le seguenti: ", nonché alla Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

19. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 6 le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013" e le parole: "predispongono lo schema di convenzione che successivamente al 1° gennaio 2012, l'Agenzia di cui al comma 1 sottoscrive con Anas S.p.A." sono sostituite dalle seguenti: "sottoscrivono la convenzione";

al comma 9 le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2013" e l'ultimo periodo è soppresso.

20. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume le situazioni debitorie e creditorie relative alle funzioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sorte a partire dalla data di cui all'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

21. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui all'articolo 55, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, la corrispondente dotazione organica tecnica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di trentadue unità, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

22. Per far fronte ai pagamenti per lavori e forniture già eseguiti, ANAS S.p.A. può utilizzare, in via transitoria e di anticipazione, le disponibilità finanziarie giacenti sul conto di tesoreria n. 23617 intestato alla stessa Società (ex Fondo centrale di garanzia), ai sensi dell'articolo 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di 400 milioni di euro, con l'obbligo di corrispondente reintegro entro il 2012 mediante utilizzo delle risorse che verranno erogate ad ANAS dallo Stato a fronte di crediti già maturati.

23. Nelle more del completamento dell'*iter* delle procedure contabili relative alle spese di investimento sostenute da ANAS S.p.A., nell'ambito dei contratti di programma per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla stessa Società le somme all'uopo conservate nel conto dei residui, per l'anno 2012, del pertinente capitolo del bilancio di previsione dello Stato.

24. Per garantire le procedure centralizzate di conferma della validità della patente di guida di cui all'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è autorizzata la spesa di euro di 4.000.000, per l'anno 2012, alla quale si provvede mediante parziale utilizzo della quota delle entrate prevista, per il medesimo anno, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30

dicembre 2004, n. 311. A tal fine, il terzo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente: "La riassegnazione di cui al precedente periodo è limitata, per l'anno 2012, all'importo di euro 8.000.000 e per l'anno 2013 all'importo di euro 8.620.000". All'Allegato 1, dopo le parole: "(diritti della motorizzazione Civile)" inserire le seguenti: "nel limite massimo pari a un milione di euro".

25. Al fine di garantire il corretto espletamento dei compiti istituzionalmente attribuiti all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie istituita con decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del citato decreto legislativo e sulla base della programmazione triennale del fabbisogno del personale deliberata dal comitato direttivo di cui all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo, la citata Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, anche in deroga a quanto previsto agli articoli 2 e 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165., è autorizzata ad assumere fino a 60 unità di personale, avviando le procedure concorsuali volte al reclutamento di tali risorse previo espletamento, per 20 di esse, delle relative procedure di mobilità.

26. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7, comma 12, allegato 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un ammontare non inferiore a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

27. Per le finalità di cui al presente articolo è fatto obbligo di dare attuazione alla normativa nazionale in materia di trasporti di cui al decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, che, come da direttiva comunitaria TPED 2010/35/UE, uniforma le tecniche e le economie di gestione dei trasporti europei, anche per la riduzione dei costi e delle emissioni ambientali. È dunque consentito anche per il trasporto pubblico locale, così come per l'autotrazione pubblica e privata, terrestre, agricola e per la navigazione e la pesca marittima e delle acque interne, l'impiego contemporaneo e la distribuzione multi prodotto alla pompa dei carburanti liquidi e di quelli gassosi, metano, gpl e biogas, compressi, liquefatti e criogenici, nel rispetto della normativa antincendio vigente in materia. Agli adempimenti previsti per l'attuazione di quanto sopra disposto, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

28. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 32, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-*bis*. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 iscritte in conto residui dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 6.»;

b) all'articolo 36, i commi 7 e 7-*bis* sono abrogati.

29. Al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2, comma 8 è abrogato;

b) all'articolo 5, comma 2, lettera c) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ciascuna di tali opere è corredata del relativo codice unico di progetto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e l'elenco è trasmesso a cura del Ministero competente alla banca dati delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, contestualmente alla trasmissione del Documento al Cipe, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6.";

30. Gli accordi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono stipulati nei modi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottarsi entro sei mesi.

31. All'articolo 2-bis del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al quarto periodo, le parole: "con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale n. 151 del 30 giugno 1999," sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,";

b) all'ottavo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "e per la quali non sia ad oggi accertabile il titolo di autorizzazione".

32. Le concessioni di stoccaggio di gas naturale rilasciate a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, hanno una durata di trenta anni, prorogabile non più di una volta e per dieci anni. Per le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000 si intendono confermati sia l'originaria scadenza sia l'applicazione dell'articolo 1, comma 61 della legge 23 agosto 2004, n. 239.

33. Per gli impianti sottoposti alla direttiva 2003/87/CE, che nel periodo 2008-2012 non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti prevista dalla decisione di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 2008, ai fini della restituzione delle quote CO₂ per il periodo 2013-2020, la percentuale di cui all'art. 11-bis paragrafo 8 terzo comma della direttiva 2003/87/CE, con deliberazione del Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni, è elevata fino a concorrenza del limite di utilizzo dei crediti, anche in un'unica soluzione, che, i suddetti impianti, avrebbero maturato ai sensi dell' art. 7.1 della Decisione di assegnazione 2008-2012.

34. Per la piena attuazione dei piani e dei programmi relativi allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi energetici di cui al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, gli impianti attualmente in funzione di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive integrazioni e modificazioni e di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, continuano ad essere eserciti fino al completamento delle procedure autorizzative in corso previste sulla base dell'originario titolo abilitativo, la cui scadenza deve intendersi a tal fine automaticamente prorogata fino all'anzidetto completamento.

35. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 8 dell'articolo 4 e di cui all'articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano ai servizi di cui al presente comma.

36. Al decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'art. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2-*bis* le parole da “le predette società” a “e per consulenze.” sono soppresse;

dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

“2-*ter*. Le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui all'articolo 76 comma 7, partecipano al conseguimento dei divieti o limitazioni alle assunzioni e alle misure di contenimento delle spese del personale previste per l'amministrazione controllante. Nel caso in cui, l'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'amministrazione controllante, comprendente i valori relativi alle società di cui al primo periodo, sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, l'amministrazione controllante, per il perseguimento dell'obbligo di rientro nel suddetto limite, assoggetta le predette società, sulla base di criteri di valutazione dell'efficienza, al divieto di assunzione del personale.

Dette società, adottano inoltre propri provvedimenti recanti misure di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze per concorrere al rientro nel suddetto limite del 50 per cento.

Nel caso in cui l'incidenza delle spese del personale sulle spese correnti dell'amministrazione controllante comprendente i valori delle spese del personale delle società di cui al primo periodo sia inferiore al 50 per cento, le società partecipate, a condizione di non portare la predetta incidenza oltre tale soglia, possono procedere a nuove assunzioni entro il limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.”;

2) All'articolo 76, comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo dopo le parole “e con qualsivoglia tipologia contrattuale,” sono inserite le seguenti: “fermo restando l'obbligo del rispetto del predetto limite,”;

al terzo periodo, le parole “ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo” sono sostituite con le seguenti “le predette disposizioni si applicano anche nel caso in cui la percentuale di incidenza delle spese del personale di cui al primo periodo del presente comma sia superata in base al computo effettuato calcolando”.

37. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 35. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

38. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il

rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020.

39. All'articolo 1 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni tutti i soggetti operanti, anche in regime di autorizzazione, nei servizi di pubblica utilità al fine di realizzare e gestire un singolo impianto o infrastruttura, o di adottare i relativi interventi di potenziamento".

40. All'articolo 4, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 218 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza economica".

41. Dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi di cui al comma 1 del presente articolo."

42. All'articolo 5, comma 2, secondo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "non si applica" inserire le seguenti: "alle società che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale e".

43. L'articolo 53, comma 1, lettera b) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato.

44. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.

45. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole "costi *standard*", sono aggiunte le seguenti: "che tenga in adeguata considerazione l'ammortamento degli investimenti effettuati nel comparto del trasporto su gomma e".

46. Al comma 2, dell'articolo 17-decies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il contributo di cui al comma 1 risulti ripartito in parti uguali tra un contributo statale, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17-undecies, comma 1, e uno sconto praticato dal venditore, per un importo complessivo non inferiore al 70 del contributo previsto dal medesimo comma 1";

2) alla lettera c) sostituire le parole "almeno dieci anni prima" con le parole "almeno cinque anni prima".

47. I commi da 35 a 38 non si applicano al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. Restano inoltre ferme le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

48. Al fine di aumentare la concorrenza nell'ambito procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva, all'articolo unico del decreto ministeriale 31 dicembre 1983, al numero 18) sono sopresse le seguenti parole: "e illuminazioni votive". Conseguentemente i Comuni, per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva, applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e in particolare l'articolo 30 e qualora ne ricorrano le condizioni l'articolo 125.

49. All'articolo 4, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui", sono sopresse.

50. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente: "3-*bis*.1. Agli impianti pilota di cui al comma 1, che per il migliore sfruttamento ai fini sperimentali del fluido geotermico necessitano di una maggiore potenza nominale installata al fine di mantenere il fluido geotermico allo stato liquido, il limite di 5 MW verrà determinato in funzione dell'energia immessa nel sistema elettrico."

51. All'articolo 154, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il soggetto competente, al fine della redazione del Piano finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011 n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas".

52. Per gli appalti riguardanti le forniture di merci o servizi, nonché le forniture di merci o servizi e loro posa in opera, qualora la fattispecie prevista all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, non sia espressamente prevista nei capitolati, alla stazione appaltante si applica una sanzione a titolo di danno alla produzione, commisurata ad una percentuale stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'importo a base d'asta. Il netto ricavo della sanzione è versato all'entrata dello Stato. Per l'aggiudicazione degli appalti suddetti il comma 3 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, si applica alle forniture risultanti da merci o servizi che provengano al massimo per il 50 per cento da paesi terzi ovvero in accordo a quanto indicato al comma 2 del medesimo decreto.

53. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole: «A decorrere dal 31 dicembre 2013,» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28».

54. Per l'esecuzione di interventi indifferibili ed urgenti volti a rimuovere i rischi di esondazione del fiume Pescara e a ristabilire le condizioni minime di agibilità e fruibilità del porto-canale di Pescara, il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna è individuato quale Amministrazione competente, in regime ordinario, per il coordinamento delle attività di dragaggio, rimozione, trattamento e relativo conferimento in discarica di sedimenti.

55. Per il compimento delle attività di cui al comma 54 è stanziata, per l'anno 2013, la somma di € 9.000.000,00 - a valere sul fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 - che confluisce sull'apposita contabilità speciale, istituita ai sensi dell'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3948/2011, che viene all'uopo intestata al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la

Sardegna. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

56. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso al sistema museale sito nell'isola di Caprera dedicato a Giuseppe Garibaldi, comprendente il Museo del compendio garibaldino e il memoriale custodito nell'ex forte Arbuticci, nonché quelli derivanti dalla vendita dei biglietti degli ascensori esterni panoramici del Monumento a Vittorio Emanuele II in Roma, a decorrere dall'anno 2013 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di assicurare la gestione, manutenzione e restauro conservativo per la migliore valorizzazione e fruizione di detti complessi monumentali. Al relativo onere, pari 1.770.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi dell'articolo 38. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

57. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

58. Le somme versate entro il 9 ottobre 2012 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell'allegato 1, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

59. È autorizzata la spesa di 1.697.300 euro quale finanziamento integrativo del Fondo nazionale di Garanzia per il consumatore di pacchetto turistico, di cui all'articolo 100 del codice del consumo emanato con il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, da utilizzare nell'anno 2013 per far fronte alle richieste di rimborso del consumatore turista ancora non liquidate per carenza delle relative disponibilità finanziarie. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo di corrispondente quota delle risorse recuperate dall'attuazione del comma 58.

60. Il recupero al bilancio dello Stato di cui all'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è ridotto per l'anno 2012 di 120 milioni. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo di corrispondente quota delle risorse recuperate dall'attuazione del comma 21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

61. L'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è abrogato.

62. Al fine di innalzare i livelli di sicurezza dei motociclisti, è obbligatoria l'offerta su tutti i veicoli di nuova immatricolazione a due o tre ruote e di cilindrata pari o superiore a 125 centimetri cubi, tra le dotazioni opzionali a disposizione dell'acquirente, di sistemi di sicurezza e di frenata avanzati (ABS), atti ad evitare il bloccaggio delle ruote durante la frenata.

63. La lettera *d-ter*) del comma 1, dell'articolo 39 della legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituita dalla seguente: "*d-ter*) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta per defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall'editore, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;".

64. Le risorse a valere sull'articolo 6 della legge 4 agosto 1990 n. 240, sull'articolo 9 della legge 23 dicembre 1997 n. 454, sulla legge 20 dicembre 1996 n. 641 e sulla legge 8 agosto 1995 n. 341, rese disponibili, sono destinate:

a) per l'importo di 5 milioni di euro al fine di assicurare la permanenza di adeguati livelli di gestione nelle more dell'entrata in esercizio degli Interporti di Catania Bicocca e Termini Imerese, relativamente agli anni 2013, 2014 e 2015. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti è autorizzato a trasferire i relativi fondi alla Società degli Interporti Siciliani SpA, organismo di diritto pubblico. A tale scopo il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti stipulerà apposita Convenzione con la Società degli Interporti Siciliani in cui saranno stabiliti tempi e modalità di erogazione delle somme;

b) per l'importo di 6 milioni di euro al fine di estendere alle strutture logistiche intermodali di ex Il livello gli interventi di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266, alla legge 27 dicembre 2006 n. 296, al DPR 27 settembre 2007 n. 227 e al DM 14 dicembre 2007 n. 207;

c) per l'importo di 6,5 milioni di euro per il potenziamento della Rete Nazionale degli Interporti. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti provvederà a redigere il piano degli interventi e il relativo riparto di spesa.

65. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti avvia le procedure di liberazione delle somme di cui al precedente comma entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge di conversione.

66. All'articolo 28, comma 3, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, dopo le parole: "A tutti gli utilizzatori dei prodotti annotati nei registri di cui ai commi 1 e 2, ad eccezione" sono aggiunte le seguenti: "dei commercianti al dettaglio".

67. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Le eccezioni di cui al comma 1 si rendono applicabili esclusivamente nella fase di prima immissione in commercio".

68. All'articolo 16, comma 5-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "né obbligo di scarico del mezzo di trasporto" sono aggiunti i seguenti periodi: "L'introduzione si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che sia necessaria la preventiva introduzione della merce nel deposito. Si devono ritenere assolute le funzioni di stoccaggio e di custodia, e la condizione posta agli artt. 1766 e seguenti del C.C. che disciplinano il contratto di deposito. All'estrazione della merce dal deposito IVA per la sua immissione in consumo nel territorio dello Stato, qualora risultino correttamente poste in essere le norme dettate al comma 6 dell'articolo 50-bis del DL n. 331/1993, l'imposta sul valore aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta".

69. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, di cui all'articolo 13 della legge n. 183 del 2011 e all'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, maturati per somministrazione, forniture e appalti sono interpretati nel senso di includere anche le somme spettanti quale corrispettivo per prestazioni professionali eseguite da un professionista iscritto ad albo o collegio.

70. Al fine di rendere la struttura amministrativo – contabile del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, maggiormente funzionale all'espletamento dei servizi d'istituto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emana, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Detto provvedimento sostituisce il regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391.

71. Gli oneri per la gestione ed il mantenimento del servizio di radiocomunicazione marittima denominato "sistema globale di comunicazione per l'emergenza e la sicurezza in mare (GMDSS – *Global Maritime Distress and Safety System*)", di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 51, e discendenti dalla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita

umana in mare, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, alla quale l'Italia ha aderito con legge 23 maggio 1980, n. 313, in considerazione della natura di spese obbligatorie ricorrenti, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono riportate nell'elenco previsto dall'articolo 6, comma 3, della medesima legge.

72. Gli introiti derivanti da convenzioni stipulate dal Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera per l'implementazione dei servizi d'istituto sono versati in entrata al bilancio dello Stato per essere interamente riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

73. Le somme disponibili previste dall'articolo 41, comma 16-*sexiesdecies* – 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono finalizzate allo svolgimento di iniziative di promozione turistica dell'Italia a cura del Dipartimento degli Affari regionali) il turismo e lo sport.

74. L'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: «1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto da emanarsi entro e non oltre il 28 febbraio 2013, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 1° gennaio 2014, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009, e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»

75. All'articolo 22 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: "dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione," inserire le seguenti: «di Retitalia Internazionale S.p.A.»;

b) al comma 1, sostituire le parole: "e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione" con le seguenti: ", l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione e Retitalia Internazionale S.p.A.";

c) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Al fine di garantire la continuità dei rapporti facenti capo ai soggetti soppressi, gli organi in carica alla data di approvazione del presente decreto continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina del Direttore generale e deliberano altresì i bilanci di chiusura dei soggetti soppressi alla data di cessazione dei soggetti stessi, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data e trasmessi per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Direttore Generale esercita in via transitoria le funzioni svolte dai soggetti soppressi e dal Dipartimento di cui all'articolo 20, comma 2, in qualità di commissario straordinario fino alla nomina degli altri organi dell'Agenzia.";

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "degli enti" con le seguenti: "dei soggetti".

76. All'articolo 12, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Restano altresì esclusi dalla disciplina del presente comma gli istituti penitenziari”;

b) al comma 2, lettera a), dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente “Sono altresì fatte salve le risorse attribuite al Ministero della Giustizia per gli interventi manutentivi di edilizia penitenziaria”;

c) al comma 7, terzo periodo, dopo le parole “il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” sono inserite le parole “e il Ministero della Giustizia”.

77. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, lettera c), la parola “quattro” è sostituita con “sette”;

b) all'articolo 5, comma 1, lettera d), la parola “tre” è sostituita con “sei”;

c) all'articolo 5, comma 1, lettera e), la parola “sei” è sostituita con “nove” e le parole “anche se cessati dall' esercizio” sono soppresse;

d) all'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-*bis*. I componenti della commissione, aventi le qualifiche di cui al comma 1, possono anche essere in pensione da non più di cinque anni.”

e) all'articolo 5, il comma 4 è abrogato;

f) all'articolo 11, comma 5, le parole “Il giudizio di non idoneità è motivato.” sono sostituite con le seguenti: “Il giudizio di non idoneità è sinteticamente motivato con formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati.”;

2. Le modifiche di cui al comma 1, lettere a), b) c), d), f), g), e h) non si applicano ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

78. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche:

«Art. 285 – Caratteristiche tecniche»

Punto 32 – “Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre 2017 purché sui singoli terminali, siano e vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore. Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi, le dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed effettua le comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell'autorizzazione è equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288”

79. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 21, lettera b), capoverso comma 3-bis, la parola “fax” è soppressa.

80. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 11, lettera a), le parole *“nel medesimo periodo”* sono sostituite dalle seguenti: *“negli ultimi dodici mesi”*;
- b) al comma 11, lettera b), le parole *“nel medesimo periodo”* sono sostituite dalle seguenti: *“negli ultimi diciotto mesi”*;
- c) al comma 21, le parole *“, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo”* sono sostituite dalle seguenti: *“; ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione”*;
- d) al comma 22, le parole *“15”* sono soppresse;
- e) dopo il comma 24 è inserito il seguente: *“24-bis. Alle prestazioni liquidate dall'Assicurazione Sociale per l'Impiego si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto applicabili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola”*;
- f) il comma 31 è sostituito dal seguente: *“Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”*;
- g) all'articolo 2, comma 71, la lettera c) è sostituita dalla seguente: *“c) articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;”*.

81. All'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 31 è sostituito dal seguente: *“31. I fondi di cui al comma 4 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore alle durate massime previste dall'articolo 6, commi primo, terzo e quarto della legge 20 maggio 1975, n. 164 con riferimento ai limiti all'utilizzo in via continuativa dell'istituto dell'integrazione salariale”*;
- b) al comma 32, lettera a), le parole *“rispetto a quanto garantito dall'ASpI”* sono sostituite dalle seguenti: *“rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali”*.

82. All'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: *“7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano applicazione anche nel caso in cui le prestazioni spetterebbero a carico di forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria”*;
- b) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: *“12-bis. Resta confermato, in materia di incentivi per l'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 5 ottobre 2012, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 17 ottobre 2012, n. 243 che resta pertanto confermato in ogni sua disposizione”*. ;

83. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di Azione e Coesione può prevedere il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione. In tal caso il Fondo Sociale per l'Occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, già Fondo per l'Occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n.236, è incrementato, per l'anno 2013, della parte di risorse relative al finanziamento, nelle medesime Regioni da cui i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga. La parte di risorse relative alle misure di politica attiva è gestita dalle Regioni interessate. Dalla attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

84. Per il supporto all'attività dell'Agenzia per l'Italia digitale, all'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

4-bis. Il personale a tempo indeterminato appartenente alla società Retitalia Internazionale S.p.a. , nei limiti di un contingente massimo di trenta unità, è trasferito nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale previa procedura selettiva , da effettuarsi all'esito del perfezionamento dei trasferimenti di cui ai commi 3 e 4, sulla base della qualificazione professionale posseduta e dell'esperienza maturata nel settore informatico.

b) al comma 5, dopo le parole: “ dell'Agenzia”, sono aggiunte le seguenti parole: “ , ivi compreso il personale proveniente dalla società Retitalia Internazionale S.p.a.”

85. In considerazione di quanto disposto al comma 23, sono ulteriormente ripristinati i fondi di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di euro 1,5 milioni per l'anno 2013 e di euro 1 milione per l'anno 2014, senza l'obbligo di cofinanziamento, con specifica destinazione al completamento della Piattaforma per la gestione della Rete Logistica Nazionale, a valere sulle risorse di cui al comma 89.

86. Le risorse indicate al comma 85 sono destinate alla sperimentazione, su vasta scala, degli apparati di bordo (OBU) - installati a bordo dei veicoli pesanti adibiti al trasporto merci e finalizzati al tracciamento dei percorsi operati dai predetti veicoli, e alla fruizione dei servizi assicurati dalla Piattaforma Logistica Nazionale - allo scopo di definire protocolli di trasmissione e standard costruttivi unificati, anche in relazione all'evoluzione delle tecnologie di settore, nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 61-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

87. Al soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, possono essere destinati ulteriori finanziamenti e contributi che si renderanno disponibili, finalizzati al completamento della Piattaforma Logistica Nazionale, anche nell'ambito dell'Agenda Digitale Italiana, e alla relativa gestione come sistema di rete infrastrutturale aperto a cui si collegano le piattaforme ITS locali, autonomamente sviluppate all'uopo rese compatibili di proprietà ovvero in uso ai nodi logistici quali porti, centri merci e piastre logistiche. Al fine di ,garantire il più efficace coordinamento e l'integrazione tra la Piattaforma Logistica Nazionale e le piattaforme ITS locali, le Autorità Portuali

possono acquisire una partecipazione diretta al capitale del soggetto attuatore di cui al presente comma. In ogni caso, la maggioranza del capitale sociale dovrà essere detenuta da Interporti e Autorità Portuali. Entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti emanerà apposite direttive per garantire l'attuazione del comma 4 dell'articolo 61 bis della legge 24 marzo 2012, n. 27.

88. Al fine di conseguire gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella gestione della Rete Logistica Nazionale, il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, elabora un piano di individuazione e di localizzazione di aree per il ricovero dei flussi di merci eccedenti (buffer) di supporto ai nodi logistici ed intermodali, presentando al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposito studio di fattibilità corredato dal relativo piano economico-finanziario. Per la produzione degli elaborati di cui al presente comma è riconosciuto il contributo di euro 500.000,00 a valere sulle risorse di cui al comma 89.

89. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 85 e 88 si provvede a valere sui fondi residui di cui all'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, alla legge 8 agosto 1995, n. 341 e alla legge 20 dicembre 1996, n. 641, all'uopo resi disponibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti." Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è autorizzato a stipulare con UIRNet SpA, apposita convenzione attuativa delle disposizioni di cui al presente Comma ed ai commi 85 e 88."

90. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2012, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, nel rispetto della vigente normativa comunitaria."

91. Il comma 3 dell'articolo 6 del DPR 207/2010 è sostituito dal seguente

"3. Salva la facoltà da parte degli operatori economici interessati, di produrre il documento unico di regolarità contributiva, le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:

per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del codice;

per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del codice;

per la stipula del contratto;

per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, solo ed esclusivamente prima della emissione del certificato di pagamento da parte del responsabile unico del procedimento;

per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale. Per le finalità di cui al presente punto, l'acquisizione d'ufficio del DURC è di esclusiva competenza dell'Ente Appaltante."

92. Il comma 6 dell'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 è sostituito con il seguente:

"6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'Amministrazione aggiudicatrice acquisisce il documento unico di regolarità contributiva ai sensi e con le modalità di cui all'art. 6 c. 3 DPR n. 207/2010.

93. Il comma 1 dell'articolo 44-*bis* del DPR n. 445/2000, come modificato dalla Legge 12.11.2011 n. 183, è sostituito dal seguente:

"1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore. Resta salva la facoltà degli operatori economici interessati di produrre il documento unico di regolarità contributiva nell'ipotesi di cui all'art. 6 comma 3 DPR n. 207/2010 lett. a), b) c) e d). In tali ipotesi sulla certificazione richiesta dai soggetti privati, non sarà apposta la dicitura di cui all'art. 40, comma 02, DPR n. 445/2000 come modificato dalla legge 12.11.2011 n. 183."

94. Il comma 02 dell'articolo 40 del D.P.R. n. 445 del 2000, come modificato dalla Legge 12.11.2011 n. 183 è così modificato:

"02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e' apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi, ad esclusione delle ipotesi di richiesta da parte degli operatori economici interessati del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 44-*bis*, comma 1, secondo periodo, del DPR n. 445/2000.".§§§§

95. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le misure per consentire alle imprese, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono in possesso del Documento unico di regolarità contributiva in ragione di comprovate difficoltà economiche e finanziarie dovute anche a ritardati pagamenti da parte della pubblica amministrazione e che per tali ragioni risultino debitorie nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali e dell'Agenzia delle entrate e che non sono mai state fatte oggetto di provvedimenti per fatti riconducibili a condotte illecite volte ad evadere gli obblighi fiscali previdenziali e contributivi, la partecipazione alle procedure di affidamento per la fornitura di beni e servizi e per la realizzazione di lavori, dichiarando la propria condizione all'atto della domanda o accettazione dell'invito.

96. Il decreto di cui al comma precedente, altresì, definisce:

a) i criteri e le modalità per il pagamento da parte delle stazioni appaltanti agli enti previdenziali ed assistenziali e all'Agenzia delle entrate del credito maturato nei confronti dei soggetti di cui al

comma precedente, comprensive di ogni sovrattassa e sanzione maturate fino a tale data, a valere sugli importi definiti con i certificati di pagamento concernenti l'esecuzione di prestazioni relative alle procedure di affidamento di cui al comma precedente, di cui i medesimi soggetti risultino aggiudicatari;

b) i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente al fine di garantire il totale recupero dei crediti vantati dagli enti previdenziali ed assistenziali e dell'Agenzia delle entrate nei confronti dei soggetti- di cui al comma precedente e la continuità operativa dei medesimi.».

97. All'articolo 1, comma 430, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti", sono aggiunte le seguenti parole: "nonché le imprese che pur in assenza dei requisiti sopra indicati, indipendentemente dalla superficie dei punti di vendita, fanno parte di un gruppo societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile che opera con più punti di vendita sul territorio nazionale e che realizza un volume d'affari annuo aggregato superiore a 10 milioni di euro. Per le aziende della grande distribuzione commerciale come sopra definite, la trasmissione telematica dei corrispettivi per ciascun punto di vendita sostituisce gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi stessi."

98. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e modificato dall'articolo 56 comma 1-bis della legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Le suddette permuta saranno attuate, in deroga alla legge n. 392/1941, anche per la realizzazione di nuovi edifici giudiziari delle sedi centrali di Corte d'Appello in cui sia prevista la razionale concentrazione di tutti gli uffici ordinari e minorili l'accorpamento delle soppresse sedi periferiche di cui all'articolo 1 della legge n. 148/2011"

99. Al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23-sexies:

1) al comma 1, lettera a), le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2013";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: "1-bis. Il Ministero è altresì autorizzato a sottoscrivere, oltre i limiti indicati al precedente comma, Nuovi Strumenti Finanziari e azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente, fino a concorrenza dell'importo degli interessi non pagati in forma monetaria, in conformità di quanto previsto dall'articolo 23-decies, comma 4.";

b) all'articolo 23-septies:

1) al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'Emittente comunica al Ministero la data in cui intende procedere al riscatto unitamente alla richiesta di cui all'articolo 23-novies, comma 1.";

2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 23-decies.";

c) all'articolo 23-octies:

1) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dalla data di sottoscrizione, e fino all'approvazione del Piano da parte della Commissione europea, l'Emittente non può deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.";

2) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il precedente periodo non trova applicazione, nei limiti in cui ciò risulti compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai casi in cui la facoltà dell'Emittente di non corrispondere la remunerazione sugli strumenti finanziari in caso di andamenti negativi della gestione non comporti la definitiva perdita della remunerazione ma un differimento della stessa, ovvero ai casi in cui tale facoltà non possa essere esercitata in ragione dell'operare, al ricorrere di determinate condizioni, di altre disposizioni contrattuali, tali che il mancato pagamento della remunerazione determina un inadempimento al contratto."

d) all'articolo 23-*novies*:

1) al comma 1, le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni";

2) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) la computabilità dei Nuovi Strumenti Finanziari nel patrimonio di vigilanza";

3) al comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel termine di cui al comma 2 la Banca d'Italia rilascia altresì l'autorizzazione al riscatto degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.";

e) all'articolo 23-*decies*:

1) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi sono pagati in forma monetaria fino a concorrenza del risultato dell'esercizio come risultante dall'ultimo bilancio dell'Emittente, al lordo degli interessi stessi e dell'eventuale relativo effetto fiscale e al netto degli accantonamenti per riserve obbligatorie.";

2) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio, come definito al comma 3, sono corrisposti mediante assegnazione al Ministero del corrispondente valore nominale di Nuovi Strumenti Finanziari di nuova emissione o di azioni ordinarie di nuova emissione valutate al valore di mercato.";

f) all'articolo 23-*undecies*:

1) al comma 2, le parole "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni", e le parole "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque giorni";

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-*bis*. Qualora non sia possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari nei termini stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.".

100. *Conseguentemente*, la rubrica è così modificata: "(Disposizioni attuative del regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, nonché in materia di emissione di strumenti finanziari)

34.0.100

I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 34-bis

(Disposizioni in materia di collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente)

1. In considerazione dell'attuale condizione di tensione dei mercati finanziari internazionali che impone, a tutela della finanza pubblica, particolari esigenze di cautela nella verifica della sostenibilità del piano economico finanziario del collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e Continente (di seguito Ponte), anche in relazione alle modalità di finanziamento previste, la Società Stretto di Messina S.p.A. ed il Contraente generale stipulano apposito atto aggiuntivo al contratto vigente per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Ai fini di cui al presente comma, l'atto aggiuntivo è trasmesso entro 30 giorni dalla stipula alle competenti commissioni parlamentari.

2. Entro 60 giorni dalla stipula dell'atto aggiuntivo la Società Stretto di Messina S.p.A. presenta al CIPE, ai fini di un primo esame in linea tecnica del progetto definitivo dell'opera, unitamente agli elaborati tecnici nonché ai necessari pareri e autorizzazioni, i piani economico finanziari accompagnati da una completa e dettagliata analisi dell'intervento che attesti la sostenibilità dell'investimento, con riguardo sia alle condizioni praticate nel mercato dei capitali sia alle varie ipotesi di finanziamento pubblico. Il CIPE in sede di esame tecnico può valutare parti progettuali dotate di autonoma funzionalità alla cui effettiva realizzazione si potrà procedere solo di intesa con le Regioni interessate. I piani economici e finanziari e le relative analisi che attestano la sostenibilità dell'investimento sono, altresì, trasmessi alle competenti commissioni parlamentari.

3. In esito all'esame in linea tecnica del progetto definitivo dell'intervento, la società Stretto di Messina S.p.a. avvia le necessarie iniziative per la selezione della migliore offerta di finanziamento dell'infrastruttura con capitali privati, senza che ciò dia luogo ad impegni contrattuali vincolanti per la concessionaria. In caso di mancata individuazione del soggetto finanziatore entro il termine per l'esame del progetto definitivo di cui al comma 4, sono caducati tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria. In tale circostanza, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, gli effetti della caducazione dei vincoli contrattuali comportano esclusivamente il riconoscimento di un indennizzo costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino all'approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE delle opere come individuate dal comma 2, entro e non oltre i 540 giorni successivi al completamento dell'esame del progetto in linea tecnica, tutti gli effetti dei contratti stipulati dalla Società Stretto di Messina S.p.A. con il Contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera sono sospesi e per il periodo di sospensione non potranno essere

avanzate dai contraenti pretese risarcitorie o di altra natura a nessun titolo. Sono altresì sospesi gli adeguamenti economici a qualsiasi titolo previsti. Per le parti progettuali non esaminate dal CIPE la sospensione degli effetti contrattuali permane, con le modalità sopra indicate, fino al reperimento della integrale copertura finanziaria. Le parti dovranno improntare il loro comportamento secondo i principi della buona fede.

5. La mancata approvazione del progetto definitivo dell'opera da parte del CIPE, ai sensi del comma 4, comporta la caducazione di tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonché le convenzioni ed

ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria, secondo le modalità e per gli effetti di cui al comma 3.

6. La Società Stretto di Messina S.p.A. può essere autorizzata, previa approvazione dei progetti definitivi da parte del CIPE e di intesa con le Regioni interessate, ad eseguire lavori infrastrutturali funzionali all'esigenza dell'attuale domanda di trasporto anche in caso di mancata realizzazione del Ponte, ricompresi nel progetto definitivo generale, a carico del bilancio dello Stato nei limiti delle risorse che saranno individuate con successivi provvedimenti.

7. Con atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono impartite direttive finalizzate all'immediato contenimento dei costi di gestione e di personale della società Stretto di Messina S.p.a.

8. Nel caso in cui l'atto aggiuntivo di cui al comma 1 non venga stipulato entro il termine perentorio del 1° marzo 2013 sono caducati, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli atti

che regolano i rapporti di concessione, nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria secondo le modalità e per gli effetti di cui al comma 3.

9. Nei casi di caducazione di cui ai commi 3, 5 e 8, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la Società Stretto di Messina S.p.a. è posta in liquidazione e, per lo svolgimento delle attività liquidatorie, è nominato un commissario liquidatore che dovrà concludere le operazioni entro e non oltre un anno dalla nomina.

10. Agli oneri derivanti dagli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successivi rifinanziamenti, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione. A tale fine le risorse del Fondo sono coerentemente riprogrammate dal CIPE a valere sulle assegnazioni destinate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

11. Gli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione del presente articolo, sono preventivamente comunicati alle competenti commissioni parlamentari con elencazione dei destinatari e delle relative somme loro riconosciute e con l'indicazione puntuale delle prestazioni progettuali previste ed eseguite che hanno dato luogo all'indennizzo per ciascuno dei predetti soggetti e dei mezzi di copertura finanziaria posti a carico del bilancio dello Stato.

Art. 34-ter.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Nelle more del completamento del processo di riordino della disciplina in materia di trasporto pubblico locale, per l'anno 2012, il fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del criterio storico.

2. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla lettera b), dopo le parole: "lacuale e fluviale" sono inserite le seguenti: "e la prosecuzione degli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016".»

34.0.200

I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo il periodo:"entro il 31 dicembre 2015 è prorogato" le parole "fino a tale data" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2045"».